

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE FF

Deliberazione n. 031

del 06 DIC. 2018

OGGETTO: Presa atto Convenzione con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia - Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.) con sede in Roma - per la realizzazione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi-Settore Formazione e Aggiornamento Professionale. Data di presentazione della proposta 04.12.2018

In data 06 DIC. 2018, nei locali della Sede Legale dell'ASP in via Mario Nicoletta Crotone, il Direttore Generale ff, Dr Giuseppe Fico adotta la seguente delibera.

Su conforme proposta del responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità e di conformità dell'atto alla normativa vigente resa da dal Direttore del Dipartimento Settore Tecnico-Amministrativo

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett f) del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle "... volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso";

CHE gli articoli 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e

professionale”;

CHE quest'Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, con deliberazione n.139 del 26 Marzo 2014, ha approvato il Regolamento Interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia - Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.) con sede in Roma - ha avanzato istanza per la sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione di Tirocinio di formazione ed orientamento;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

Di prendere atto della Convenzione sottoscritta con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia - Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.) con sede in Roma - per la realizzazione Tirocini di formazione e orientamento curriculari , allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
P.O. SFAPA Dott.ssa Adelina Carcea



Il Direttore Dipartimento
Servizi Tecnico - Amministrativi
Dr. Francesco Saverio Loria



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dalla Posizione Organizzativa della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe Fico

Il Direttore Sanitario

Dr. Agostino Talerico

IL DIRETTORE GENERALE FF

Dr. Giuseppe Fico

UFFICIO AFFARI GENERALI

SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 06 DIC. 2018 con protocollo n. 155.

Crotone lì, 06 DIC. 2018

Il Responsabile del procedimento

Direttore U.O. Affari Generali

SCHEMA TIPO
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SOCIETA' ITALIANA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (S.I.P.P.) con sede in ROMA, VIA PO 102 - 00198, codice fiscale 05071320583 partita IVA 01350831002, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Antonio De Rosa, nato a Napoli il 19/10/1949, (C.F.DRSNTN49R19F839Q),

E

L' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE con sede legale in Via MARIO NICLETTA, n - cap 88900 C.F e P.I 01997401798 nella persona del suo Rappresentante Legale DR. GIUSEPPE FICO nato a MESORACA il 20/2/1959 C.F FCIGPP59B20F157G

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti presso le strutture aziendali di CSM, SPDC, Centri Diurni, nel numero massimo di 1 (uno) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.



ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART.3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- d.1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- d.2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d.3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d.4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SOCIETA' ITALIANA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (S.I.P.P.) assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La S.I.P.P. si impegna a:



- alla partecipazione ad eventuali gruppi di studio o ricerche o sperimentazioni attivabili tra la Scuola e l'Azienda su alcuni temi teorici-clinici di particolare interesse, individuati dalle parti e rispondenti agli obiettivi aziendali;
- ad offrire n. 3 iscrizioni gratuite a operatori del DSM, a corsi di formazione seminari, convegni, gruppi di studio organizzati dalla nostra Sezione Regionale;
- alla disponibilità ad effettuare se richiesti due incontri di supervisione clinica per gli operatori della struttura ospitante;
- ad offrire l'abbonamento gratuito alla propria rivista scientifica *Psicoterapia Psicoanalitica*;

ART. 7

La Convenzione avrà validità triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Crotone, 26/11/2018

Rappresentante Legale Istituto
di specializzazione in psicoterapia

Prof. Antonio De Rosa



Rappresentante Legale
Azienda Sanitaria Provinciale kr

Dr Giuseppe Fico